

Nr. 8320/19 RGNR
Nr. 4492/22 RG GIP



Tribunale Ordinario di Lecce
- Sezione dei Giudici per le indagini preliminari -

Il giudice per le indagini preliminari dr. Laura Liguori,
letti gli atti del procedimento penale indicato a margine a carico di IGNOTI in relazione al reato di cui agli artt. 416 c.p., 13 d. leg.vo nr. 286/98, 600 c.p.,
esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. nonché l'atto di opposizione del Presidente dell'Associazione Civitas PELLEGRINO Giuseppe,
sentito il difensore dell'opponente all'udienza in camera di consiglio del 29 marzo 2023 e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale,
rilevato che è meritevole di accoglimento la richiesta di archiviazione depositata dal P.M., che il giudice condivide e fa propria nella sua interezza e alla quale fa rinvio in questa sede, per quanto non diversamente illustrato,
considerato che non sono condivisibili le circostanze illustrate dall'opponente con specifico riferimento all'attività posta in essere da Sea Eye e V., S.O.S. Mediterranée, Open arms, Sea-watch, in persona dei rispettivi legali rappresentati, in occasione dello sbarco di cittadini extracomunitari avvenuti presso il Porto di Taranto tra il 3 novembre 2019 e il 20 gennaio 2020, per complessivi quattro episodi,
rilevato che né quanto rappresentato nell'atto di opposizione – ove vengono riportate anche le dichiarazioni di alcuni dei cittadini extracomunitari sbarcati nelle occasioni citate – né ciò che emerge dagli atti di P.G. trasmessi dal P.M. unitamente al fascicolo delle indagini preliminari, consente di ipotizzare alcun atto penalmente rilevante, posto in essere dal personale presente sulle imbarcazioni che accolsero i migranti, in occasione degli sbarchi di che trattasi,
che, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, le operazioni in questione devono essere qualificate come di salvataggio di persone in pericolo di vita, rispetto alle quali il dovere di intervenire è sancito dal cd. "diritto del mare" disciplinato da numerose convenzioni internazionali,
che non è condivisibile la tesi secondo la quale il personale delle imbarcazioni che hanno proceduto al salvataggio dei cittadini extracomunitari si siano inseriti in quella che l'opponente qualifica come "tratta di esseri umani" e che, invece, come si è detto, deve ritenersi essere stato il salvataggio di persone in difficoltà,
che emerge dallo stesso atto di opposizione come i migranti provenissero dalla Libia, paese di cui è nota la situazione politica e che non costituisce una meta né un approdo sicuro per chi fugge dai paesi di origine,
rilevato che la presenza delle imbarcazioni in questione in prossimità delle acque territoriali libiche non è prova del coinvolgimento del personale e delle O.N.G. innanzi citate nelle attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, né di "tratta" di esseri umani, che può dirsi perpetrato (cfr. Cass. V sez. pen. Nr. 37315/2019) da *"non solo colui che procede alla vendita di un essere umano ma anche chi lo acquista, trattandosi di un comportamento che, a prescindere dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta la degradazione della persona a mera "res", su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietà. (Fattispecie relativa all'introduzione in Italia di donne dall'est Europa poi acquistate come spose e costrette a prestazioni lavorative)"* e nessuna delle condotte di tal fatta può attribuirsi al personale delle O.N.G. in questione,
che in virtù delle circostanze illustrate non appare necessario procede a quelle indagini suppletive indicate nell'atto di opposizione, stante la valutazione preliminare operata da questo giudice e tenuto

conto che le indagini già svolte, anche con l'ausilio del Ministero dell'Interno, non hanno consentito di identificare chi, in un contesto associativo, si collochi "a monte" degli sbarchi e favorisca, per scopi di lucro, l'immigrazione clandestina, diversamente dagli operatori delle O.N.G. che intervengono per operazioni di salvataggio,
letti gli artt. 409 e 410 c.p.p.,

p.q.m.

rigetta l'atto di opposizione, ordina l'archiviazione del presente procedimento e dispone la restituzione degli atti al P.M..
Lecce, 6 aprile 2023.

Il giudice per le indagini preliminari
Dr. Laura Liguori



TRIBUNALE DI LECCE
Depositato in Cancelleria

11 aprile '23



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Valentina TARANTINO

